



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 22 del 30/04/2016

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - COPIA

DELIBERA N. 22 DEL 30/04/2016

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2016.DETERMINAZIONE ALIQUOTE

L'anno duemilasedici, questo giorno trenta del mese di aprile alle ore 09:30, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.

Proceduto a fare l'appello risultano presenti:

		Presente	Assente
COSTA ANDREA	Sindaco	X	
BACCUINI LUISA	Consigliere	X	
PEQINI MARIOL	Consigliere	X	
BONURA MARTINA	Consigliere	X	
FERRARI MARZIO	Consigliere		X
BORIOLI MONICA	Consigliere	X	
VISIOLI ROBERTO	Consigliere	X	
SARZI AMADE' BARBARA	Consigliere	X	
AVOSANI ALDO	Consigliere	X	
SACCHI CHIARA	Consigliere	X	
MANFREDINI ANDREA	Consigliere		X
MANINI GABRIELE	Consigliere	X	
ROVANI GIACOMO	Consigliere	X	

Totale presenti: 11

Totale assenti: 2

ASSISTE Il Segretario Comunale Luigi Bova il quale provvede, tramite il Vice Segretario, alla redazione del seguente verbale.

ASSUME LA PRESIDENZA Il Sindaco Andrea Costa, che, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

ASSISTONO alla seduta i seguenti Assessori: BERNI SIMONA, NEGRI STEFANO, VEZZANI NICOLA, SOTTILI ELISABETTA



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 22 del 30/04/2016

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2016.DETERMINAZIONE ALIQUOTE

Introduce il punto il sindaco Andrea Costa.

Lascia poi la parola al responsabile dell'Ufficio unico dei tributi presso l'Unione dei comuni 'Bassa Reggiana', dott. Giacomo Spatazza che illustra sotto il profilo tecnico il contenuto della proposta in oggetto.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- L'art. 52 del DLgs. 446 del 15/12/1997 in materia di potestà regolamentare dei comuni;
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 rubricato: "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria" con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di riferimento, di riduzioni e detrazioni d'imposta;
- l'art. 1 commi 380 e seguenti della Legge n. 228 del 24/12/2012;
- la Legge n. 147 del 27/12/2013, art. 1, commi dal 707 al 718;

PRESO ATTO delle modifiche in materia di Imposta Municipale Propria - I.M.U. introdotte dall'art. 9-bis del D.L. 47 del 28/03/2014, come inserito dalla legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80 rubricato: "IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero";

VISTA la L. 28 dicembre 2015, n. 208, che introduce modificazioni al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; in particolare:

- al comma 3, prima lettera a) della legge 22 dicembre 2011, n. 214, viene aggiunta la seguente disposizione " per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";
- Il comma 13 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che "A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono altresì esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 22 del 30/04/2016

immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- Il comma 15 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 che estende l'esclusione dall'IMU, prevista per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, alle "unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza del requisito della residenza anagrafica";
- All'art. 13 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è aggiunto il comma 6-bis: "Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento".
- Il comma 21 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 che prevede "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

PRESO ATTO che il comma 26 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 dispone il divieto di aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, prevedendo che " Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015".

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art.151, comma 1 del DLgs.267/2000, con il quale il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo è fissato al 31 dicembre;

VISTO il DM Interno del 01/03/2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07/03/2016 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 30 aprile 2016;

CONSIDERATO che il comma 10 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha modificato il comma 13-bis del D.L. . 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anticipando al 14 ottobre il termine entro il quale i Comuni devono effettuare l'invio telematico delle deliberazioni di approvazione delle aliquote IMU al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai fini dell'efficacia delle medesime;

RITENUTO necessario, al fine di garantire gli equilibri del bilancio di previsione 2016 deliberare le seguenti aliquote e norme regolamentari per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - I.M.U. per l'anno 2016:



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 22 del 30/04/2016

ALIQUOTA	FATTISPECIE
<p style="text-align: center;">0,55 per cento</p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
	<p>ABITAZIONI PRINCIPALI</p> <p>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>ANZIANI E DISABILI</p> <p>E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO</p>



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 22 del 30/04/2016

ESENTE

Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

FORZE DI POLIZIA

E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA

Sono esenti le:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché delle
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

ESENTE

ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui al commi 678 e 708 art. 1 della Legge 147/2013.



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 22 del 30/04/2016

	<p>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.</p>
<p>0,55 per cento</p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI ex IACP Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p>0,76 per cento</p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concertato (art. 2, comma 3, L. 431 del 9/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati. <u>Ai sensi del c. 53, L. 208/2015, l'imposta è ridotta al 75%</u></p>
<p>0,76 per cento</p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO PARENTI I° GRADO Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti maggiorenni entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica. Ai fini della individuazione corretta della fattispecie "comodato gratuito" si intende che il comodato gratuito è condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l'immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, sull'immobile stesso. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere</p>



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 22 del 30/04/2016

	<p>autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre 2016. Tale autocertificazione non andrà ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.</p> <p><u>COMODATI a PARENTI I° GRADO IN LINEA RETTA:</u> <u>La base imponibile IMU è ridotta del 50%</u></p> <p>per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</p>
<p>0,98 per cento</p>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA PER: ALTRI FABBRICATI ABITATIVI: Fabbricati abitativi non compresi nelle precedenti/successive fattispecie: si applica pertanto a tutte le abitazioni affittate con regolare contratto registrato a canone libero, alle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti oltre il primo grado e a quelle che rimangono vuote per un periodo continuativamente non superiore a 2 (due) anni alla data del 01/01/2016. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2);</p> <p>ALTRI IMMOBILI:</p>



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 22 del 30/04/2016

<p>0,98 per cento</p>	<p>La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none">• A/10 Uffici e studi privati• Immobili di categoria B• C/1 Negozi e botteghe• C/2 Magazzini e locali di deposito• C/3 Laboratori per arti e mestieri• C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi• C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza)• C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza)• D/1 Opifici• D/2 Alberghi e pensioni• D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili• D/4 Case di cura ed ospedali• D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione• D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi• D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale• D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale. <p>per questa tipologia di immobili ad uso produttivo di categoria "D" (con esclusione degli immobili di categoria D/10) – come da art. 1 c. 380 l. f) Legge 228/2012 - di cui;</p> <ul style="list-style-type: none">- 7,60‰ quale riserva dello Stato;- 2,20‰ quale quota riservata al Comune (come previsto dall'art. 1 c. 380 l. g) L.228/2012).
<p>0,98 per cento</p>	<p>TERRENI AGRICOLI ED AREE FABBRICABILI Immobili non compresi nelle categorie precedenti e comunque non compresi nelle altre fattispecie;</p> <p>-----</p> <p><u>Sono ESENTI i terreni agricoli che:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;- costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
	<p>ALiquota ALTRI IMMOBILI ABITATIVI</p>



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 22 del 30/04/2016

1,06 per cento

Si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 che rimangono vuote e a quelle a disposizione del proprietario per un periodo continuativamente superiore a 2 (due) anni alla data del 01/01/2016. L'aliquota si applica anche alle relative pertinenze (C/6, C/7, C/2).

NORME REGOLAMENTARI

AREE FABBRICABILI

La base imponibile IMU delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio come previsto dall'art. 5, comma 5 del DLgs.504/92. Per semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio verranno resi disponibili periodicamente e per zone omogenee, i valori venali medi orientativi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Resta ferma l'attività di controllo e accertamento dell'Ente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o in una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

3. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale tecnico dell'Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Nell'ipotesi contraria, l'Ufficio provvederà ad emettere apposito provvedimento di diniego con effetto del mancato riconoscimento del diritto all'agevolazione e conseguente conguaglio fiscale.

4. La dichiarazione sostitutiva esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione comporterà l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione IMU con le modalità ed entro i termini previsti.

5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

6. Nel caso in cui l'agevolazione sia confermata dall'Ufficio, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale, non comportando, quindi, la automatica



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 22 del 30/04/2016

decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali.

7. Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all'agevolazione, per il calcolo dell'IMU si applica l'aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.

8. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D. Lgs. n° 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente regolamento, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.

9. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.

10. Per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto totalmente o parzialmente inagibili, in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 3, 2° periodo del Decreto legge 6 giugno 2012, n.74, come modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2012, n. 122, dall'art. 1, comma 662, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e, successivamente, dall'art. 13, comma 4, D.L. 19 giugno 2015, n. 78;

ACQUISITO il parere del Revisori Unico dei conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del T.U.E.L., qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACQUISITI inoltre i pareri favorevoli espressi dal competente responsabile di servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, parti integranti e sostanziali del medesimo, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del DLgs 267/2000, come sostituito dal D.L. 174/2012;

Con voti favorevoli 8 (maggioranza), contrari 0, astenuti 3 (Sacchi, Manini, Rovani)

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le aliquote e le norme regolamentari come sopra precisato, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2016;

2. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.13 comma 13 bis del D.L. 201 del 06/12/2011, così come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

3. **DI DARE ATTO** che per tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia;



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 22 del 30/04/2016

4. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.296/2006, il 1° gennaio 2016;

5. **DI DICHIARARE** con separata votazione con voti favorevoli 8 (maggioranza), contrari 0, astenuti 3 (Sacchi, Manini, Rovani), il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.134, comma 4 del DLgs.267/2000, stante l'urgenza di pervenire all'approvazione del bilancio di previsione 2016 e dei relativi allegati, cui è collegata la presente delibera



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 22 del 30/04/2016

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Andrea Costa

Il Segretario Comunale
F.to Luigi Bova

La presente deliberazione **viene pubblicata all'Albo Pretorio** per giorni 15 consecutivi al numero del registro di pubblicazione dal 16/05/2016 .al 31/05/2016 ai sensi del I° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data odierna ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Luzzara li 16/05/2016

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Marco Terzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Luzzara li

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Marco Terzi

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16/05/2016 al 31/05/2016

Luzzara li 31/05/2016

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Marco Terzi

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Luzzara li, 16/05/2016

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Marco Terzi